

Def. Ar

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 aprile 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica. Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 1200.

Formazione di un testo unico di legge regionale urbanistica. Nomina della commissione incaricata di redigere una proposta di testo. Pag. 6

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2002, n. 7.

Destinazione dei fondi accantonati con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2000, n. 660 concernente "Programmazione di edilizia residenziale pubblica" triennio 1996/1998 a favore dei Comuni di Anzio, Civitavecchia e Tarquinia per acquisto immobili ad uso abitativo da utilizzare per le finalità sociali proprie dell'ERF per superamento emergenza abitativa Pag. 7

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 63.

Comune di Montefiascone. progetto sistemazione a parcheggio e verde pubblico area adiacente cimitero comunale. Variante al P.R.G. legge 1/78. Restituzione Pag. 8

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2002, n. 64.

Comune di Frosinone. Progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel quartiere PEEP località "Cavoni" in variante al P.R.G. (deliberazione consiliare n. 66 del 28 settembre 2000). Approvazione. Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 Pag. 8

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 208.

Formazione di un testo unico di legge regionale urbanistica. Nomina della commissione incaricata di redigere una proposta di testo. Integrazione delibera Giunta regionale n. 1200 del 3 agosto 2001 Pag. 15

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 209.

Comune di Viterbo. Ridefinizione delle zone A2 di P.R.G. e riformulazione art. 6 delle N.T.A. relativo alle zone A2. Approvazione Pag. 15

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 212.

Comune di Montopoli Sabina. Richiesta chiarimenti modifica alla zonizzazione di cui al punto 9 articolo n. 5 del P.R.G. vigente. Approvazione Pag. 30

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO. 2001

=====

03 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - GARGANO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 1200

OGGETTO: FORMAZIONE DI UN TESTO UNICO
DI LEGGE REGIONALE URBANISTICA. NOMINA DELLA COM-
MISSIONE INCARICATA DI REDIGERE UNA PROPOSTA DI TESTO.



OGGETTO: FORMAZIONE DI UN TESTO UNICO DI LEGGE REGIONALE URBANISTICA.
NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI REDIGERE UNA PROPOSTA DI TESTO.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la Legge n. 1150 del 17.08.1942;


VISTA la Legge n. 167 del 18.04.1962;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 22.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO:

che appare necessario riunire in un "testo unico" i numerosi provvedimenti legislativi regionali riguardanti la materia urbanistica, assicurando loro più facili e certe interpretazioni e applicazioni, anche in analogia a quanto è recentemente avvenuto in sede di legislazione nazionale per materie omogenee (beni culturali e ambientali, edilizia, espropriazioni);

- che l'ultima legge regionale in materia (22 dicembre 1999, n. 38 – Norme sul governo del Territorio), nel corso ormai di oltre un anno e mezzo di applicazione, ha consentito di verificare i propri contenuti ed effetti, permettendo di rilevare alcune difficoltà interpretative, nonché problemi di carattere attuativo, che sono stati segnalati, fra l'altro, da alcune amministrazioni locali, maggiormente interessate a rispettare e far rispettare la legge stessa;
- che, a seguito di tali difficoltà e problemi, il Consiglio Regionale è già dovuto intervenire più volte per modificare il testo di tale legge, operando su singole sue parti, senza poter affrontare i temi di fondo;
- che, in particolare, i temi oggetto dei maggiori problemi emersi riguardano:
 - a) i numerosi rinvii della legge a successivi adempimenti, con modalità e, soprattutto, con termini di tempo di difficile – e talora impossibile – rispetto;
 - b) l'aggravamento creato dalla sovrapposizione della nuova legge con quelle preesistenti riguardanti la stessa materia urbanistica, su molte delle quali essa innova notevolmente, limitandosi ad "abrogare tutte le disposizioni incompatibili con essa" (art. 78), senza indicarle esplicitamente, creando numerose occasioni di incertezza;
 - c) l'opportunità di rendere la legge n. 38 più aderente alla nuova organizzazione dei poteri locali (introdotta con la legge n. 142 del 1990 e meglio precisata e modificata con successivi provvedimenti legislativi nazionali e regionali), affrontando tutte le conseguenze sulla disciplina urbanistica e, soprattutto facilitandone l'attuazione, attraverso la limitazione di norme transitorie, che, tra l'altro, rinviano l'applicazione delle nuove disposizioni proprio per il territorio di Roma, che dovrebbe invece essere quello maggiormente interessato;
 - d) che, più in generale, la stessa struttura della legge, che tratta con precedenza funzioni, compiti e strumenti regionali, per passare poi ai livelli provinciale e comunale, potrebbe meglio avvicinarsi alla lettera – oltre che allo spirito – della riforma degli Enti Locali, che attribuisce funzioni e compiti partendo dai livelli amministrativi inferiori e procedendo verso quelli superiori secondo il principio di sussidiarietà.



CONSIDERATO:

che appare, pertanto, opportuno procedere alla formazione di un "testo unico di legge urbanistica" attraverso una verifica ed una revisione complessiva dell'intera legislazione vigente, secondo i seguenti fondamentali indirizzi:

- 1) giungere alla definizione di un testo unico di "legge urbanistica regionale", che assorba, citandole esplicitamente, tutte le leggi precedenti riguardanti la materia urbanistica, nonché gli articoli riguardanti la stessa materia per qualunque motivo e sotto qualsiasi forma inseriti in altre leggi e disposizioni regionali vigenti, uniformandosi così al processo avviato a livello di legislazione statale per materie analoghe;
- 2) svolgere la verifica e l'analisi della legislazione vigente aggiornando anche aspetti e soluzioni tecniche non ancora affrontate nella legge n. 38, come: nuovi modelli di pianificazione a scala territoriale intermedia; strumenti e procedure attuative semplici e rapide ma rispettose dei contenuti fondamentali della pianificazione vigente; operazioni di rinnovo urbano adeguate alle esigenze della città storica e di quella consolidata nonché del recupero delle periferie, facilitando anche le necessarie intese nell'ambito della proprietà edilizia; ecc..;
- 3) applicare più rigorosamente le leggi e i decreti legislativi (nazionali e regionali) relativi alla riforma degli Enti locali, alla conseguente nuova distribuzione di funzioni e compiti e alle modalità e procedure per il loro svolgimento, operando affinché le disposizioni transitorie previste in attesa dell'attuazione delle nuove forme organizzative, pur non interrompendo i provvedimenti già in corso, accelerino e incentivino tale attuazione;
- 4) armonizzare le norme regionali ai TT.UU. delle recenti disposizioni legislative e regolamentari emesse in materia di beni culturali ed ambientali, nonché di quelle in corso in materia di edilizia e di espropriazioni;
- 5) definire le funzioni, i compiti e gli strumenti di pianificazione e programmazione dei vari enti locali in base al principio di sussidiarietà, articolando tali enti partendo dai Comuni e, ove previste, dalle Circoscrizioni, per risalire alle Province, alla Città metropolitana e alla Regione;
- 6) verificare che tutte le procedure previste dalla nuova legge non presentino incertezze interpretative da parte degli enti locali così come degli operatori interessati e siano quanto più semplici e rapide possibile;
- 7) esaminare osservazioni e proposte pervenute alla Regione nel corso dell'applicazione della citata legge n. 38/99.

VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127;

DELIBERA

- Di procedere alla formazione di un "testo unico di legge urbanistica" secondo gli indirizzi contenuti nei precedenti CONSIDERATO.
- Di nominare una Commissione composta di qualificati esperti esterni nelle materie interessate unitamente a dirigenti e funzionari interni responsabili della materia, che provvederà alla redazione di un articolato di testo unico della legge.
- La Commissione sarà così composta:

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- un professore ordinario di diritto amministrativo, in qualità di Presidente;
- cinque professionisti esterni all'Amministrazione, con laurea in ingegneria e/o architettura esperti nel campo urbanistico;
- due professionisti, esterni all'Amministrazione, con laurea in Giurisprudenza esperti in urbanistica, materie ambientali, vincoli storico-urbanistici;
- due dirigenti esperti in materie legislative (di cui uno interno al Dipartimento Urbanistica e Casa);
- il Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa;
- tre funzionari esperti in materie legislative.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale si provvederà alla nomina della Commissione.

Al fine di affrontare particolari contenuti della legge potranno essere costituite sottocommissioni integrate di lavoro.

- di indire una Conferenza regionale al fine di raccogliere sui temi coinvolti dalla nuova legge le opinioni degli enti locali e di tutti gli altri soggetti comunque interessati;
- di provvedere con successivi provvedimenti alle incombenze operative.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32°, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

29 AGO. 2001